



Comune di Fidenza
(Provincia di Parma)

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
E GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI**

Approvato con deliberazione n. 88 del 09.11.2015 e successive modifiche e integrazioni con deliberazione n. 57 del 30 settembre 2019 dal Consiglio Comunale

Art. 1 - Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, l'organizzazione e la manutenzione delle aree adibite ad orti sociali del Comune di Fidenza.
2. L'assegnazione in concessione in uso gratuito dei lotti di terreno comunale da adibire ad uso ortivo ha lo scopo di permettere al cittadino di impiegare il tempo libero in una attività ricreativa senza scopo di lucro e di favorirne le possibilità di socializzazione.

Art. 2 – Modalità per assegnazione degli orti

1. L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuato dagli uffici comunali. La domanda di assegnazione deve essere presentata al Comune di Fidenza secondo le modalità stabilite dal bando e può essere effettuata in ogni momento dell'anno. Le domande raccolte concorreranno alla formazione di una graduatoria che verrà aggiornata di norma mensilmente. Alla scadenza annuale gli assegnatari dovranno confermare o meno per iscritto, compilando l'apposito modulo, la volontà a mantenere per la successiva annualità l'orto assegnato e avranno la precedenza su tutti gli altri richiedenti.
2. Il bando riassume i criteri di assegnazione previsti nel presente regolamento e fissa la scadenza per la presentazione della domanda, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito o ritirabile presso gli uffici competenti.
3. E' previsto lo scambio consensuale di appezzamenti che potrà avvenire al momento dell'assegnazione di almeno una delle due parti e a seguito di richiesta scritta controfirmata da entrambi agli uffici comunali preposti.

Art. 3 - Requisiti e criteri di priorità per l'assegnazione

1. I richiedenti maggiorenni, per conto di tutti i componenti il proprio nucleo familiare, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti **da dichiarare con apposita autocertificazione sostitutiva di atto notorio**:
 - a) essere residenti nel Comune di Fidenza;
 - b) non essere proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni idonei all'uso ortivo nel territorio comunale e che tale requisito è posseduto anche dai componenti del proprio nucleo familiare.
2. I richiedenti dovranno inoltre dichiarare l'eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie che costituiscono, nell'ordine, titolo di priorità:
 1. pensionati titolari di assegno sociale;
 2. pensionati di età maggiore o uguale a 60 anni compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
 3. disoccupati, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità **da almeno un anno**;
 4. pensionati di età inferiore ai 60 anni;
 5. lavoratori precari, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità da un periodo **inferiore all'anno**;
 6. cittadini non appartenenti alle precedenti categorie;
 7. associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nell'apposito Registro o Albo nazionale o regionale.
3. Le associazioni di volontariato o di promozione sociale, di cui al punto 7

del comma 2, dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta, dei seguenti requisiti:

- sede legale e operativa nel Comune di Fidenza;
- aver allegato alla domanda di assegnazione un progetto educativo/socializzante relativo alle attività da svolgere nell'orto sociale, alle categorie di persone da impiegarvi, ai relativi educatori/accompagnatori, per periodi anche inferiori all'anno.

4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, ai sensi di legge, per verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Art. 4 - Graduatoria, formazione e validità

1. La graduatoria, riportante cognome e nome dell'assegnatario e numero di orto da assegnare, è pubblicata sul sito web del Comune e visionabile presso l'ufficio comunale competente.
2. Tale graduatoria è aperta, ovvero i cittadini potranno farne richiesta in corso d'anno e sarà formata seguendo l'ordine della categoria di appartenenza di cui al precedente articolo 3. A parità di condizioni di appartenenza sarà data precedenza al richiedente più anziano.
3. La graduatoria viene di norma aggiornata mensilmente.
4. L'esito di tutte le domande pervenute sarà comunicato per iscritto ai richiedenti.

Art. 5 - Assegnazione degli Orti

1. L'amministrazione comunale, nella figura del responsabile del servizio, assegna gli orti secondo quanto previsto nel presente regolamento, in base alla graduatoria.
2. L'assegnazione dei lotti specifici agli aventi diritto avverrà per sorteggio, effettuato da una commissione composta da 4 componenti, due individuate tra personale comunale e due tra iscritti alla associazione orti sociali "Europa", tramite accoppiamento dei numeri dei lotti estratti in riferimento alla graduatoria degli assegnatari.
3. Viene assegnato un solo orto per ciascun richiedente.
4. L'assegnazione di un lotto di terreno comporta la cancellazione dell'assegnatario dalle graduatorie relative ad altre aree comunali destinate ad orti.
5. L'amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dando congruo preavviso all'assegnatario.

Art. 6 - Durata delle assegnazioni

1. Le assegnazioni hanno durata annuale rinnovabili di anno in anno alla scadenza da parte degli assegnatari mediante sottoscrizione del modulo predisposto dal Servizio competente.
2. Spazi resi disponibili dopo l'assegnazione a causa di rinuncia o di revoca della concessione da parte dell'amministrazione, sono oggetto di nuove assegnazioni con le seguenti priorità:
 - a) esclusi dalla prima assegnazione, secondo l'ordine in graduatoria;
 - b) richiedenti il secondo orto, secondo le modalità stabilite all'art. 14.

3. In casi particolari dovuti a impossibilità fisica, il responsabile del Servizio competente valuterà, su richiesta scritta e documentata, la durata della concessione temporanea della cura del lotto da parte di persona non facente parte del nucleo familiare.

Art. 7 – Rinunce e decessi

1. E' fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento.
2. La rinuncia all'orto viene presentata al servizio preposto, che effettuerà la riassegnazione dell'orto libero sulla base di quanto disposto dagli art. 3 e 4.
3. In caso di decesso dell'assegnatario, l'orto potrà rimanere in uso ai familiari per i successivi sei mesi ovvero fino al raccolto.

Art. 8 – Revoca dell'assegnazione

1. La mancata coltivazione del lotto di terreno, per almeno tre mesi, l'inosservanza delle norme per la conduzione o la perdita dei requisiti per l'assegnazione, possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione da parte del Comune.
2. Il presidente dell'associazione provvede a segnalare il fatto al servizio comunale preposto, il quale richiede per iscritto chiarimenti all'assegnatario.
3. In caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta, l'assegnazione viene revocata con determinazione dirigenziale e comunicata all'assegnatario con raccomandata A. R.

Art. 9 - Obblighi dell'assegnatario

1. Il richiedente è considerato assegnatario dell'orto e responsabile a tutti gli effetti. L'orto non è cedibile e non può essere dato in affitto.
2. Ogni assegnatario ha l'obbligo di:
 - a) coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare;
 - b) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso;
 - c) destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la vendita;
 - d) non installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione - per il solo periodo invernale ed in modo provvisorio - di teli a caldo o piccole serre, con una altezza dal suolo non superiore a 50 cm.;
 - e) contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,60;
 - f) non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie;
 - g) non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasole, patate, viti, piante ad alto fusto o altre piante infestanti, es. menta, piante da fiori voluminose e ingombranti);
 - h) nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e puliti e ordinati i capanni per gli attrezzi;
 - i) mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di

terreno assegnato;

- j) non usare anticrittogamici e diserbanti, né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni, salvo eventuali autorizzazioni per l'incenerimento dei rifiuti organici;
- k) conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- l) contribuire alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia degli spazi comuni e delle strutture di servizio.

Art.10 – Organi di gestione

1. Per assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari, tra questi ed i servizi comunali, per la regolamentazione della gestione delle aree ortive, nelle parti non previste e non in contrasto con le norme del presente regolamento, nonché per l'eventuale organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali, è stata costituita l'associazione orti sociali “Europa”, composta dagli assegnatari degli orti sociali.
2. I rappresentanti di tale associazione, con le modalità previste dal proprio statuto e secondo le disposizioni regolamentari di cui si sono dotati, assicurano la corretta gestione degli orti e collaborano con gli uffici comunali per garantire il rispetto del presente regolamento.
3. Gli assegnatari dovranno risultare in regola con le norme interne dell'associazione, pena la sospensione della concessione dell'orto.

Art. 11 – Forniture e strutture di servizio

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire:
 - a) i contenitori per la raccolta dei rifiuti - che dovrà essere fatta in modo differenziato - per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia;
 - b) l'acqua per l'irrigazione, proveniente dal pozzo, presente nell'area, a servizio anche dell'impianto geotermico della Centrale Europa, e la manutenzione dello stesso pozzo, tramite la società di servizi gestore della Centrale;
 - c) l'energia elettrica per l'alimentazione del pozzo e dei singoli lotti;
 - d) la struttura coperta con n. 108 depositi attrezzi;
 - e) due locali destinati a servizi igienici il cui utilizzo è condiviso con gli operatori della Centrale termica Europa.
2. Le spese per la fornitura di energia elettrica utilizzata per l'estrazione di acqua dal pozzo e per l'alimentazione dei singoli lotti nonché quelle previste per eventuali iniziative conviviali sono a carico degli assegnatari.

Il consumo di energia elettrica per il prelievo dal pozzo sarà rapportato alla quantità in mc di acqua utilizzata dagli orti.

A fine anno, le spese sostenute dall'Amministrazione e dalla società di servizi per la fornitura di energia elettrica saranno poste a carico dell'associazione orti sociali “Europa” che provvederà a ripartirle tra gli assegnatari.

Gli eventuali inadempimenti in merito al rimborso economico delle spese di fornitura produrranno la revoca dell'assegnazione.
3. L'Associazione orti sociali “Europa”, può stabilire ulteriori eventuali quote contributive per interventi straordinari, che comunque dovranno essere autorizzati dal Comune, tesi al miglioramento dell'area destinata a orti.
4. La manutenzione ordinaria e la pulizia dei depositi e dei servizi igienici sono a carico degli assegnatari secondo le modalità definite dall'associazione orti

sociali "Europa".

5. Le strutture di servizio possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute non dai concessionari.
6. E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Art. 12 - Modifiche al regolamento

Le modifiche al regolamento sono attuate dall'amministrazione comunale, anche su proposta degli assegnatari.

Art. 13 - Responsabilità

1. L'assegnatario risponde dei danni causati, anche da parte dei suoi familiari, per dolo o negligenza, a persone o cose all'interno dell'area e delle strutture personali e comuni.
2. L'assegnatario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.
3. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti e atti vandalici che il concessionario possa subire o causare a terzi nel corso dell'attività svolta negli orti e nell'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o animali verificatisi nella conduzione dei fondi.

Art. 14 - Scambio consensuale orti tra assegnatari

Durante il periodo di assegnazione due assegnatari possono scambiare gli orti assegnati per una e una sola volta, a seguito di richiesta scritta, controfirmata da entrambi, agli uffici comunali preposti.

Art. 15 - Secondo orto

Nel caso di disponibilità di appezzamenti dopo che siano state soddisfatte le richieste di assegnazione del primo orto, è possibile assegnare un secondo appezzamento per la durata di una annualità, non rinnovabile.

Art. 16 – Norme finali e transitorie

1. L'amministrazione comunale cede ad uso gratuito agli assegnatari il lotto di terreno.
2. Con la firma del documento di assegnazione, gli ortolani si impegnano a coltivare il lotto di terreno ad orto, alla collaborazione con gli organi eletti in assemblea e al rispetto dei regolamenti vigenti.
3. Il presente regolamento modifica e integra il regolamento per l'assegnazione e gestione di orti sociali approvato con DCC n. 88 del 09.11.2015.